

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

N. 48/AV4 DEL 23/01/2014

**Oggetto: RIMBORSO SPESE LEGALI AL DR. T.M. – ART. 25 CCNL DIRIGENZA
MEDICA 1998 – 2001**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- DETERMINA -

1. di accogliere la richiesta di rimborso di spese legali del Dott. T.M. (si omettono nome e cognome ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 sulla tutela dei dati personali) nonché la disposizione del medesimo di pagare direttamente le stesse all'Avv. Francesco Pelagallo per l'importo di € 20.269,64 IVA e CAP compresi, relative al procedimento penale n. 2244/00 R.G. Mod. 21 avanti al Tribunale di Fermo Sez. Dist. di Sant'Elpidio a Mare e al procedimento di secondo grado concluso con sentenza di assoluzione n. 2170/12 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona;
2. di dare atto che la somma di € 20.269,64 sarà registrata al conto n. 0521030301/LEG della contabilità generale sezionale dell'Area Vasta n.4 dando atto che è coerente ed economicamente compatibile con le previsioni di budget per l'anno al quale vanno riferite per competenza esercizio 2013;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Direttore della Area Vasta n. 4

Dott. Gianni Genga

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

www.AlboPretorionline.it 23/01/14

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**(Ufficio di Staff Legale)**

Il Dott. T.S. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali), già dipendente di questo Ente ed ora collocato a riposo, con lettera del 20/5/2013 ha chiesto il rimborso delle spese legali relative ai seguenti procedimenti:

- a) il dipendente era stato indagato nel procedimento penale n. 2244/00 R.G. Mod. 21 avanti alla Sez Dist. del Tribunale di Fermo in Sant'Elpidio a Mare ai sensi degli artt. 113 c.p. e 590 c.p. a fronte di una presunta negligenza ed imperizia ed imperdonabile ritardo nel formulare la diagnosi alla Sig.ra I.G. cagionandole così grave lesioni. Il Tribunale di Fermo, Sezione distaccata di Sant'Elpidio a Mare, in composizione Monocratica, all'esito del rito abbreviato dichiarava l'imputato colpevole dei reati ascrittigli e, per l'effetto, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis c.p., lo condannava alla pena di 8 mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali;
- b) Nel successivo giudizio di appello proposto dal Dott. T.S., procedimento n.1132/05 R.G., la Corte d'Appello di Ancona con Sentenza N. 2170/12, visto l'art. 599 c.p.p. in totale riforma della sentenza impugnata assolveva il Dott. T.M. dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.

Con nota del 10/12/2000 era stata comunicata all'ente l'instaurazione del procedimento penale a carico del Dr. T.M. e veniva richiesto il patrocinio legale..

L'Avv. Francesco Pelagallo ha presentato una nota spese per il giudizio di primo grado nonché una nota spese per il giudizio di secondo grado per un totale di € 16.107,47 oltre IVA, CAP e spese imponibili

Per quanto riguarda le spese legali sub a) e sub b), nella fattispecie concreta non è operativa la vigente polizza Unipol "Tutela Giudiziarla" poichè il contenzioso ha avuto inizio nell'anno 2000 ma la domanda di rimborso può comunque trovare accoglimento in base all'art. 25 del CCNL dirigenza medica veterinaria 1998-2001 che prevede:

"1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, proscioltto da ogni

addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 4 del DPR 270/87".

Le spese legali evidenziate appaiono rispondenti alla tipologia di incarico professionale conferito e svolto, considerato l'ultradecennale contenzioso e l'esito del giudizio.

L'art. 25 del CCNL dirigenza medica veterinaria 1998-2001 può trovare applicazione in quanto non vi è stato conflitto di interessi fra la posizione dell'ente e quella del Dr. T.M.

Anche le spese legali del giudizio di primo grado vanno rimborsate poichè si reputa che la sentenza definitiva di appello 'assorba' la precedente pronuncia e che ad essa si debba fare riferimento ai fini della rimborsabilità delle spese legali sostenute per i diversi gradi che, ancorché distinti, si riferiscono comunque, ad un unico giudizio.

Inoltre il Dr. T.S. con propria dichiarazione sottoscritta del 20/5/2013 dichiara di autorizzare il pagamento delle competenze professionali relative ad entrambi i gradi di giudizio direttamente all'Avv. Francesco Pelagallo .

In considerazione della necessità di rimborsare le spese legali sostenute, si propone al Direttore dell'Area Vasta n. 4 di Fermo quanto segue:

1. di accogliere la richiesta di rimborso di spese legali del Dott. T.M. (si omettono nome e cognome ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 sulla tutela dei dati personali) nonchè la disposizione del medesimo di pagare direttamente le stesse all'Avv. Francesco Pelagallo per l'importo di € 20.269,64 IVA e CAP compresi, relative al procedimento penale n. 2244/00 R.G. Mod. 31 avanti al Tribunale di Fermo Sez Dist. di Sant'Elpidio a Mare e al procedimento di secondo grado concluso con sentenza di assoluzione n. 2170/12 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona;
2. di dare atto che, la somma di € 20.269,64 sarà registrata al conto n. 0521030301/LEG della contabilità generale sezionale dell'area Vasta n.4 dando atto che è coerente ed economicamente compatibile con le previsioni di budget per l'anno al quale vanno riferite per competenza esercizio 2013;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Dirigente Responsabile UOS Staff Legale

Avv. Domenico Capriotti

Il Direttore UOC Bilancio

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013 . (autorizzazione AV4 Altro 8 sub 12).

Il Responsabile del Bilancio

Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

Nessun allegato

www.AlboPretorionline.it 23/01/14